

| L. OSTENGO

La nuova

CRISI D'IMPRESA

Commento alle novità del Decreto
Correttivo *ter*

| Formulario degli atti del processo
della crisi d'impresa scaricabili *online*

con

- Analisi organica e sistematica delle novità introdotte dal decreto
- Testi normativi a fronte
- Formule degli atti processuali interessati dalle novità del correttivo


Neldiritto
Editore

apertura del concorso" e "permane anche quando si susseguono più procedure", recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale.

2. Le disposizioni in tema di anticipata emersione della crisi d'impresa

Il Correttivo *ter* apporta talune modifiche, anche significative, alla disciplina dell'anticipata emersione della crisi d'impresa.

A livello sistematico, tali modifiche incidono sia sulle previsioni contenute nel Titolo I, Capo II del codice (dedicato ai "Principi generali") sia sulle disposizioni del Capo III, espressamente dedicato alle "*Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione*".

In primo luogo, si segnala la modifica dell'art. 3 CCII ("*Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestivamente della crisi d'impresa*"), che costituisce una delle principali norme dettate dal codice in materia di **adeguatezza degli assetti dell'impresa ai fini della tempestiva rilevazione della crisi**.

Come noto, l'imprenditore è tenuto ad adottare "*misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte*", nonché ad istituire, qualora sia un imprenditore collettivo, "*un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative*" (vedasi art. 3 co. 1 e 2 CCII). Ai fini della tempestiva previsione dell'emersione della crisi, rilevano alcuni "segnali" espressamente elencati nell'art. 3, co. 4 CCII), rappresentati, in sostanza, dal superamento di predeterminate soglie, quantitative e temporali, di indebitamento verso dipendenti, fornitori, istituti di credito e creditori istituzionali.

Ciò premesso, il legislatore è intervenuto in tema di adeguati assetti prevedendo che i segnali di cui all'art. 3, co. 4, CCII (ovvero, come detto, la sussistenza di un'esposizione debitoria connotata dai criteri quantitativi e temporali indicati dal comma 4) non costituiscano soltanto segnali per la tempestiva rilevazione della crisi d'impresa, ma siano tali da agevolare la previsione della crisi "*anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza*". La modifica non appare foriera di immediati effetti sul piano dell'applicazione pratica degli adeguati assetti imprenditoriali. Tuttavia, come indicato nella relazione illustrativa del

Correttivo *ter*, l’intervento è volto a “*chiarire che i segnali elencati al suo interno servono ad agevolare, anche prima dell’emersione della crisi o dell’insolvenza, la «previsione» di cui al comma 3) e perciò non sono segnali di allarme per una situazione già compromessa, ma elementi che forniscono indicazioni in chiave prospettica e preventiva*”. La *ratio* della modifica risulta dunque quella di sollecitare una rilevazione, quanto più tempestiva, della crisi d’impresa, anticipandola al momento in cui la crisi non sia ancora attuale.

Testi a raffronto

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA	
PRIMA DELLA RIFORMA	DOPO LA RIFORMA
<p><i>Art. 3 – “Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa”</i></p> <p>1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.</p> <p>2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.</p> <p>3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:</p> <p>a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle</p>	<p><i>Art. 3 – “Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa”</i></p> <p>1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.</p> <p>2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.</p> <p>3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:</p> <p>a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle</p>

<p>specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;</p> <p>b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;</p> <p>c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.</p> <p>4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:</p> <p>a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;</p> <p>b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;</p> <p>c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;</p>	<p>specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;</p> <p>b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;</p> <p>c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.</p> <p>4. Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3:</p> <p>a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;</p> <p>b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;</p> <p>c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;</p>
--	---

d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.	d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.
--	--

Quanto, invece, alle modifiche apportate al Capo III, dedicato alle *“Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione”* (art. 25 *octies* e seguenti), il Correttivo *ter* interviene sui seguenti profili:

- oltre all'organo di controllo sono ora ricompresi, nel novero dei soggetti tenuti a rendere le segnalazioni all'organo amministrativo circa la sussistenza dei presupposti per la crisi o l'insolvenza dell'impresa, anche gli **incaricati alla revisione legale dei conti dell'impresa** (art. 25 *octies*, co. 1, CCII); tale modifica è funzionale ad assicurare la segnalazione tempestiva della crisi anche per le società, costituite nella forma della società a responsabilità limitata, nelle quali il revisore legale operi quale organo di controllo; si precisa che il legislatore delegato ha inteso modificare anche l'oggetto della segnalazione da parte dell'organo di controllo ed, ora, del revisore; mentre prima, a norma dell'art. 25 *octies* CCII, la segnalazione aveva ad oggetto la sussistenza dei *“presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17”* (ovvero per la presentazione della domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi), ora tale segnalazione ha ad oggetto *“la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17”*; tale modifica, tuttavia, non appare di immediata correlazione con i presupposti previsti per l'accesso alla composizione negoziata, per la quale, a norma dell'art. 12 CCII, è sufficiente la probabilità della situazione di crisi o di insolvenza; sul punto, la relazione illustrativa del Correttivo *ter* precisa che *“oggetto di segnalazione è la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza e non l'esistenza di meri segnali di difficoltà (o di pre-crisi) al fine di evitare segnalazioni troppo precoci effettuate dall'organo di controllo per esclusivi fini di autotutela”*;
- il Correttivo *ter* precisa che la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo, ai sensi del comma 1 dell'art. 25